

COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

- Ufficio Tributi -

Nepi 2 Dicembre 2021

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021 Scadenza versamento a saldo (16/12/2021)

AVVISO

Il **16 dicembre 2021** scade il termine per il versamento a saldo dell'IMU relativo all'anno 2021. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (rif. Deliberazione di C.C. n. 16 del 30.04.2021 "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)" di seguito riportate:

Aliquote e detrazioni d'imposta

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aree fabbricabili	1,05%
Tutti gli altri immobili	1,05%
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 c.8 D.L. 201/2011	0,10%
Beni merce	0,10%
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00

Quali immobili non pagano l'IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

La base imponibile dell'IMU è ridotta al 50%:

- per unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e vi risieda anagraficamente, nonché che dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. del 22.01.2004, n. 41;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

Come effettuare il versamento

Il versamento del tributo deve essere eseguito mediante modello F24 indicando il codice catastale del Comune **F868** mediante modello reperibile presso gli Istituti Bancari, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati utilizzando i seguenti codici tributi:

3916 – IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI

3918 – IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI

3912 – IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Art. 13, C. 7 D.L. n. 201/11.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Nepi (VT) nel seguente modo:

- al n. 0761 – 55 81 450; al fax. 0761 – 55 81 777;

- tramite **email**: tributi@comune.nepi.vt.it
- tramite **PEC** : comune.nepi.vt@legalmailpa.it

Il Funzionario Responsabile

Dott. ssa Maria Lucia Torri